

COMUNE di GADONI

Provincia di Nuoro
AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Servizi Sociali

Viale S. Maria n. 1 - 08030 Gadoni' (NU) - C.F. e P. IVA 000160510913 - Tel. 0784/627021 - 26
Fax 0784/625933

E.mail: protocollo@pec.comune.gadoni.nu.it - aagg@comune.gadoni.nu.it -

DISCIPLINARE DI GARA

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° ANNO SCOLASTICO 2015/2016

Art. 1 - (oggetto dell'appalto)

Il presente Disciplinare definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimento della procedura di gara relativa all'appalto di Ristorazione scolastica della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° di Gadoni.

Le attività oggetto del presente appalto riguardano servizi compresi nell'allegato II B del Codice dei contratti pubblici.

Indicazione del Codice identificativo del procedimento di selezione del contraente attribuito dall'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici: **CIG: ZA715799AF.**

In relazione alla classificazione dei servizi oggetto del presente appalto come servizi rientranti nell'allegato II B del Codice dei contratti pubblici si determina, per la procedura di aggiudicazione dell'appalto stesso, l'applicazione dei soli articoli 65, 68 e 225 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, a fronte di quanto stabilito dall'art. 20 del Codice e correlativamente dall'art. 27 dello stesso.

Nell'ambito del presente Disciplinare di gara sono richiamate specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), individuate come applicabili in analogia a singole fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto. In ogni caso il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) non deve intendersi come integralmente applicabile alla procedura di aggiudicazione del presente appalto.

In ogni caso, ove non diversamente specificato, il quadro regolativo essenziale della procedura di aggiudicazione del presente appalto di servizi è definito dalle disposizioni dell'Avviso di gara, del presente Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale d'oneri.

L'appalto è stato indetto con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Amministrativa.

Art. 2 - (Varianti progettuali)

Gli offerenti possono presentare varianti progettuali rispetto agli elementi descrittivi essenziali dell'appalto nel rispetto delle specifiche tecniche individuate nel Capitolato speciale d'oneri come elementi, prestazioni e finalità essenziali del Servizio.

Le varianti progettuali devono essere evidenziate nella relazione illustrativa dell'offerta tecnica, con specifica precisazione degli elementi innovativi che l'offerente intende proporre in relazione alla gestione dell'appalto e che saranno oggetto di valutazione in ordine a proposte migliorative.

Art. 3 - (Specificazioni in ordine alla durata dell'appalto ed alle possibili opzioni)

L'appalto ha durata di 1 (un) anno scolastico e precisamente: a.s. 2015/2016;

Art. 4 - (Specificazioni in ordine ai profili economici dell'appalto)

Valore stimato complessivo dell'appalto.

Il valore stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo stesso è determinato come importo complessivo stimato in **€ 38.985,27** al netto dell'IVA.

Art. 5 - (Luogo di esecuzione -Specificazione)

Luoghi di esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore realizza le attività previste in relazione al presente appalto presso i locali del servizio mensa ubicato presso la Scuola materna Via Pertini, scuola elementare via Umberto I°, scuola secondaria di 1° grado via Pertini.

Obbligo di sopralluogo.

Il sopralluogo ai locali interessati dall'appalto è obbligatorio e può essere effettuato da parte di un incaricato della Ditta, previo accordo con il Responsabile del Servizio del Comune. La realizzazione del sopralluogo dovrà essere autocertificata dalla Ditta con indicazione di data e ora con dichiarazione del seguente tenore: Io sottoscrittotitolare e/o Incaricato della Ditta dichiaro che in data alle ore.....ho preso visione dei locali oggetto di espletamento del Servizio di Mensa scolastica. Data e Firma.

Art. 6 - (Specificazioni inerenti ai soggetti ai quali può essere affidato l'appalto)

Sono ammessi a partecipare alla gara soggetti qualificabili come operatori economici, singolarmente o raggruppati, come di seguito specificati:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) con le modalità previste dall'art. 37 del Codice dei contratti pubblici;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici.

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

L'Amministrazione esclude dalla gara anche i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Art. 7 - (Specificazioni inerenti i requisiti di partecipazione alla gara)

Requisiti di idoneità professionale.

I soggetti che intendono partecipare alla selezione, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare, per l'ambito di attività riferito al presente appalto, la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Se sono cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI del D.Lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. Per le società cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nel registro prefettizio, mentre per i Consorzi di cooperative è richiesta l'iscrizione allo schedario generale delle cooperative.

Per le società cooperative sociali è richiesta l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali - sezione A, mentre per i Consorzi di cooperative sociali è richiesta l'iscrizione al medesimo albo regionale - sezione B.

Per gli organismi del Terzo Settore non configurabili come imprese è richiesta l'iscrizione nei registri previsti dalla normativa vigente per la qualificazione particolare (es. ONLUS) o il riconoscimento come persone giuridiche (es. Fondazioni).

Requisiti di ordine generale.

I soggetti che intendono partecipare alla gara d'appalto per la Mensa scolastica devono attestare l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 45 della Direttiva 2004/18/CE, assumendo a riferimento specificativo quanto precisato dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e nel successivo punto.

In particolare, i soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto devono attestare:

- a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei loro confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55, l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, secondo motivata valutazione della stazione appaltante,; o che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art.7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- m) che nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis c.1 del D.L. 223/2006 convertito con modificazioni in L. 248/2006; m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di

cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

m-quater) che non si trovano, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

n) che l'impresa non è stata destinataria di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale e di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge n. 123/2007 oppure precisazione della scadenza o della revoca di eventuali provvedimenti di sospensione o interdittivi adottati nei confronti dell'impresa in base alla medesima disposizione.

I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

In sede di verifica delle dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di esclusione l'Amministrazione chiederà al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, l'Amministrazione chiederà se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Requisiti di capacità economico-finanziaria.

Gli operatori economici/i soggetti interessati a partecipare alla gara di appalto per la Ristorazione scolastica sono tenuti a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante uno dei seguenti elementi:

a) idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito attestanti che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con l'impresa, che questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico. Tutta la documentazione relativa alle attestazioni degli istituti di credito deve essere rilasciata dagli stessi alla ditta richiedente e partecipante alla selezione su carta intestata, sottoscritta da soggetti abilitati e datata con data antecedente o contestuale a quella di scadenza per la presentazione delle offerte;

b) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.p.r. 28/12/2000 n. 445 concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2012 - 2013 -2014); al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Se un concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Requisiti di capacità tecnico-professionale.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara per l'appalto di servizi di Ristorazione scolastica sono tenuti a dimostrare la loro capacità tecnico - professionale mediante i seguenti elementi:

b) indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente impiegati negli ultimi tre anni (2012 - 2013 -2014);

c) dichiarazione indicante l'attrezzatura il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

I requisiti previsti nel presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; per i servizi analoghi il concorrente deve specificare nella dichiarazione gli importi, le date ed i destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza nel presente appalto, l'Amministrazione considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.

Verifica dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

L'Amministrazione, mediante i soggetti per essa operanti nella presente procedura di gara, provvede a verificare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dichiarati dai concorrenti prima anche a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 8 - (Avvalimento dei requisiti di impresa ausiliaria)

Definizione di avvalimento.

I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati, in relazione alla gara possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Dichiarazioni relative all'avvalimento di requisiti di impresa ausiliaria.

Ai fini di quanto previsto nel comma 1, per analogia a quanto previsto all'art. 49 del D.lgs. 163/2006, il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altra impresa allega:

- a) una sua dichiarazione, verificabile con specifici controlli, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di partecipazione;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di partecipazione;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese / degli altri soggetti che partecipano alla gara;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti. Ulteriori precisazioni in ordine all'avvalimento dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente nei confronti dei sottoscrittori, l'Amministrazione esclude il concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto relativo al presente appalto.

Ogni concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.

In relazione alla gara regolata da tale disciplina non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Art. 9 - (Procedura e criterio generale di aggiudicazione dell'appalto)

L'appalto è affidato dall'Amministrazione mediante procedura aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inteso come proposta di una serie di elementi, oltre al prezzo, relativi a profili tecnici, operativi, funzionali e qualitativi del servizio.

Alla valutazione delle offerte provvede una Commissione giudicatrice, nominata dall'Amministrazione appaltante con atto di determinazione del Responsabile del Servizio competente, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dello stesso.

Art. 10 - (Criteri di valutazione delle offerte)

Metodo di valutazione delle offerte e ponderazione generale dei criteri.

L'appalto è aggiudicato secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come indicato nell'avviso di gara, con riferimento:

a) al prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 25/100;

b) ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi, con attribuzione di un punteggio massimo di 75/100.

I criteri relativi ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi (Offerta tecnica) sono riferiti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto e sono precisati in dettaglio, con relativa definizione dei punteggi parziali attribuibili nell'ambito dei 75/100.

In relazione alla valutazione dei profili economici, l'analisi dei prezzi proposti è rapportata con riferimento alla base d'asta, individuata in **€. 4,80 più l'IVA al 4%**.

L'Offerta Tecnica dovrà assicurare i requisiti minimi descritti nel Capitolato speciale d'appalto, essere formulata in modo da fornire tutti gli elementi necessari ad una valutazione completa ed approfondita in merito al contenuto ed alla qualità del servizio proposto, la cui elaborazione deve essere connotata da sinteticità, concretezza e realizzabilità, deve essere di ampiezza non superiore a circa 20/30 pagine dattiloscritte, in formato A4 (ovvero 10/15 fogli), carattere arial e/o Times new roman, dimensione 12, interlinea 1,5.

L'Offerta Tecnica dovrà essenzialmente contenere e svilupparsi, secondo una struttura di indice, relativamente agli elementi di valutazione sopra riportati.

A corredo di tale relazione dovrà essere inserita, nella medesima busta, la certificazione del sistema di qualità aziendale, eventualmente posseduto o in fase di acquisizione; ad eccezione della predetta certificazione, non dovrà essere inserito nella busta alcun altro documento.

L'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina dal Titolare ovvero dal Legale Rappresentante della Ditta.

La valutazione dell'Offerta Tecnica avverrà mediante comparazione delle offerte ammesse.

E' onere della ditta produrre ogni informazione utile all'attribuzione del punteggio.

Il punteggio relativo alla qualità è attribuito a discrezione ed insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice.

Tutta la documentazione relativa alla parte gestionale/tecnica e qualitativa dell'offerta deve essere inserita nella busta "Plico B - offerta - parte gestionale/tecnica e qualitativa per la partecipazione alla gara d'appalto di Ristorazione scolastica".

Il prezzo offerto dall'aggiudicatario dovrà essere comprensivo di tutte le spese che l'aggiudicatario medesimo dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell'I.V.A.

La parte economica dell'offerta è concretizzata in una proposta, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, che deve riportare:

a) la proposta di corrispettivo offerto (prezzo unitario);

b) l'indicazione della percentuale di ribasso corrispondente alla proposta di corrispettivo;

I prezzi unitari costituiscono riferimento per l'Amministrazione in relazione al pagamento di prestazioni connesse alla determinazione di volumi di attività/quantità intermedi/e.

Tutti gli importi vanno indicati in cifre e in lettere. Nel caso di discordanza tra l'indicazione del prezzo espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

La documentazione, relativa alla parte economica dell'offerta deve essere inserita nella busta " Plico C -Offerta -Parte economica per la partecipazione alla gara d'appalto di Ristorazione scolastica".

Il punteggio finale complessivamente attribuito alla Ditta sarà dato dalla somma del punteggio relativo al progetto tecnico con quello relativo al prezzo; risulterà aggiudicataria provvisoria dell'appalto la Ditta che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto.

La Commissione giudicatrice attribuisce (salvo quanto previsto dal successivo punto Applicazione della clausola di sbarramento qualitativo) un punteggio complessivo alle offerte presentate, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti ai profili gestionali/tecnici e qualitativi ed economici delle stesse.

Le offerte che, a seguito di valutazione degli elementi gestionali/tecnici e qualitativi, non raggiungano un punteggio minimo complessivo di 35/100 rispetto al punteggio massimo attribuibile di 75/100 saranno escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'Amministrazione appaltante.

A parità di punteggio sarà preferita la ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo relativamente alla qualità ed in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

Giustificazioni a corredo delle voci di prezzo dell'offerta economica e documentazione correlata.

Le offerte economiche sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare le stesse e possono riguardare a titolo esemplificativo:

- a) economia del procedimento di produzione e somministrazione dei pasti;
- b) soluzioni tecniche adottate;
- c) condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare il servizio;
- d) originalità dei servizi offerti;
- e) rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;
- f) eventualità che l'offerente abbia ottenuto un aiuto di Stato;
- g) costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Le giustificazioni a corredo del prezzo dell'offerta devono essere presentate in forma scritta, con una relazione analitica ed unitaria dalla quale deve risultare la correlazione tra ognuna delle componenti del prezzo proposto e gli elementi, anche più d'uno tra quelli precedentemente indicati, che consentono la proposta dello stesso in termini economicamente vantaggiosi.

Le giustificazioni in parola devono essere inserite nel " Plico C -Offerta -Parte economica per la partecipazione alla gara d'appalto di Ristorazione scolastica".

Art. 11 - (Domanda di partecipazione alla gara e regole generali per la presentazione della documentazione amministrativa e dell'offerta)

Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara presentano specifica istanza di partecipazione alla stessa e provvedono mediante l'utilizzo della modulistica allegata al presente disciplinare a formulare le seguenti dichiarazioni:

Nota bene: è vietato modificare la modulistica in sede di compilazione; la stessa potrà essere integrata con le specificazioni e integrazioni del caso.

- a) se partecipano come impresa singola o in associazione temporanea di imprese (A.T.I.), o come consorzio (stabile o ordinario);
- b) la denominazione sociale, con relativa specificazione della forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, i recapiti telefonici, l'indicazione del legale rappresentante;
- c) l'indicazione, per l'ambito di attività relativo all'appalto, dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o, se cittadini di Stati membri dell'U.E. non residenti in Italia, l'indicazione dell'iscrizione a registri professionali equivalenti;
- d) in caso di A.T.I., la specificazione percentuale delle attività relative all'esecuzione dell'appalto imputabile ad ogni componente dell'A.T.I., con percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;
- f) in caso di consorzi di cooperative e stabili, l'indicazione per quali consorziati il consorzio concorre;
- g) il possesso dei requisiti di ordine generale, con attestazione dell'insussistenza delle cause di esclusione formulata secondo quanto previsto dall'art. 38 del D.lgs. 163/2006;

h) l'indicazione delle proprie posizioni previdenziali (I.N.P.S.) e assicurative contro gli infortuni (I.N.A.I.L.);

i) l'indicazione dell'operatore economico di non trovarsi in situazioni di collegamento formale o sostanziale -anche ai sensi dell'art. 2359 c.c. -con altre imprese partecipanti alla gara;
Tutti gli elementi informativi richiesti nel precedente comma 1 del presente articolo possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, avvalendosi dei modelli predisposti dall'Amministrazione, riportati in allegato al presente disciplinare, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.

A complemento delle dichiarazioni per la partecipazione alla gara rese rispetto a quanto previsto dal precedente comma 1, l'istanza di partecipazione deve contenere anche le seguenti dichiarazioni di impegno e di coerenza:

- di aver preso visione dei locali oggetto di espletamento del Servizio di Ristorazione scolastica, di cui alla dichiarazione allegata e di accettare integralmente, senza condizioni e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel relativo Disciplinare, nel Capitolato speciale d'appalto e suoi allegati;

- che nella formulazione dell'offerta si è tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, come disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

a) accettazione esplicita delle condizioni di resa dell'appalto, come specificato nel capitolato d'onori ed esplicitato nell'Allegato A (Istanza di partecipazione);

b) attestazione di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.

In ogni caso, il concorrente deve produrre, a corredo dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni in essa riportate copia sottoscritta e timbrata del Capitolato speciale d'onori e DUVRI in ogni pagina;

Le dichiarazioni di cui al precedente punto devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce l'associazione.

Poiché è consentita, in luogo della autenticazione della firma, la presentazione unitamente all'istanza di copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, tale documento deve essere allegata a ogni dichiarazione a pena di esclusione.

Art. 12 - (Garanzie)

A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, in analogia a quanto disposto dall'art.75 del D.lgs. 163/2006, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea cauzione provvisoria, secondo le modalità descritte dal su citato art. 75 pari al 2% dell'importo a base d'asta ossia

€. 779,70.

L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva secondo le modalità di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 e del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 13 - (Modalità di predisposizione e di presentazione delle offerte)

Elementi regolativi generali dell'offerta.

Le offerte per l'appalto sono composte di una parte gestionale/tecnico e qualitativa, nella quale devono essere esplicitati da ciascun concorrente gli elementi caratterizzanti l'effettuazione del servizio e rilevanti per l'Amministrazione, nonché di una parte economica, rappresentativa della proposta di corrispettivo per l'appalto e di eventuali sue specificazioni. L'offerta deve essere redatta in lingua italiana e deve essere assolta l'imposta di bollo. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

I concorrenti devono presentare offerte unitarie, riferite al complesso dei servizi in appalto.

Saranno escluse le offerte presentate solo per una parte dei servizi in questione.

Nell'offerta, se ricorre l'ipotesi, devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei consorzi di cooperative e stabili, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Modalità di inoltro dell'istanza di partecipazione, della documentazione amministrativa e delle offerte e termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Il plico generale, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che comprende al suo interno: Plico A, Plico B e Plico C, tutti idoneamente sigillati e firmati sui lembi di chiusura, deve pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata mediante il servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro il termine perentorio previsto nel bando, e precisamente entro le **ore 12,00 del giorno 27/08/2015.**

È possibile anche la consegna a mano del plico, nelle ore di apertura degli uffici, presso l'Ufficio protocollo che ne rilascerà apposita ricevuta. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico deve recare all'esterno - oltre all'intestazione della Ditta mittente, e i dati identificativi necessari per le comunicazioni con la stazione appaltante la seguente dicitura **“Gara d'appalto per il Servizio Mensa scolastica AS 2015/2015 - scadenza 27/08/2015”.**

Art. 14 - (Validità delle offerte)

L'offerta è vincolante, per il concorrente, per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine precedentemente stabilito.

Per ragioni eccezionali e straordinarie, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del termine precedentemente previsto.

Art. 15 - (Operazioni di gara)

La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica in data **28/08/2015 alle ore 10.00** all'apertura dei plichi per la verifica delle istanze di partecipazione alla gara e della documentazione amministrativa finalizzata all'ammissione alla gara.

All'apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti delle Società partecipanti alla selezione o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta alla Commissione Giudicatrice.

Nel caso in cui la documentazione amministrativa presentata evidenzia incompletezze tali da non determinare l'esclusione dalla gara, a giudizio del Presidente di gara, la seduta potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora e data al fine di consentire le necessarie integrazioni.

L'Amministrazione si riserva eventualmente di acquisire, con oneri a carico dell'aggiudicatario, ulteriore documentazione a comprova delle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara.

Successivamente, la Commissione giudicatrice, ultimate le operazioni di ammissione delle ditte concorrenti, procederà, nella stessa seduta, diversamente in data da stabilirsi, in seduta pubblica, all'apertura dei plichi contenenti le parti tecnico-qualitative delle offerte al fine constatare il contenuto dei plichi.

All'apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti delle Società partecipanti alla selezione o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta alla Commissione Giudicatrice.

La valutazione delle parti tecnico-qualitative delle offerte sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata.

Esaurita la valutazione delle parti tecnico-qualitative delle offerte, la Commissione giudicatrice procederà, compatibilmente con la chiusura dei lavori da espletarsi in sede di valutazione dell'offerta tecnica, diversamente in data da stabilirsi, in seduta pubblica all'apertura dei plichi contenenti le parti economiche delle offerte ed alla lettura delle stesse. In apertura di seduta il

Presidente della Commissione darà lettura dei punteggi assegnati provvisoriamente ai concorrenti in base alla valutazione delle sole parti tecnico qualitative delle offerte.

Successivamente egli procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e dà lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse.

Le operazioni di gara devono essere svolte nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa. La Commissione è tenuta a motivare a verbale ogni eventuale sospensione delle operazioni di gara.

La Commissione procederà successivamente alla composizione di una graduatoria provvisoria, sulla base delle risultanze del procedimento di valutazione delle offerte, nonché alla valutazione di congruità delle offerte economiche presentate dalla ditta aggiudicataria provvisoria e della seconda in graduatoria, secondo quanto disposto dal successivo art. 16 del presente Disciplinare di gara.

Art. 16 - (Rilevazione e verifica della congruità delle offerte)

Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria di merito la Commissione giudicatrice procede alla valutazione della congruità dell'offerta in relazione all'offerta economica delle ditte risultanti prima e seconda nella graduatoria quando le stesse offerte comportino un ribasso superiore al 10% del prezzo posto a base di gara.

Qualora la Commissione giudicatrice ravvisi la necessità di procedere alla valutazione di congruità delle offerte economiche della ditta aggiudicataria provvisoria e della seconda in graduatoria, procede alla verifica delle stesse, avvalendosi, se del caso, degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante procedendo in seduta riservata all'esame delle giustificazioni preliminari presentate a corredo dell'offerta, nonché, se del caso, alla richiesta di ulteriori giustificazioni e chiarimenti, potendo anche consultare un rappresentante del soggetto offerente, operando in analogia con riferimento alle procedure ed alle tempistiche previste dagli articoli 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le giustificazioni ulteriori richieste dalla Commissione possono riguardare:

- a) le caratteristiche peculiari del metodo di prestazione del servizio, incidenti sullo stesso in misura consistente nell'ottimizzazione dei livelli di efficienza;
- b) le soluzioni tecniche adottate per l'ottimizzazione organizzativa del servizio;
- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi in relazione al quadro progettuale elaborato;
- d) l'originalità dei servizi offerti, valutata con riferimento a proiezioni operative del servizio stesso.

Qualora la Commissione giudicatrice abbia deciso di consultare un rappresentante dell'offerente e questo non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione per la valutazione definitiva dell'offerta.

La Commissione giudicatrice esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

Art. 17 - (Aggiudicazione provvisoria)

Al termine della procedura di valutazione delle offerte ed a seguito della verifica di congruità, la Commissione giudicatrice dichiara l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. L'aggiudicazione provvisoria è subito impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione lo sarà dopo l'intervenuta approvazione dell'esito della gara con l'aggiudicazione definitiva da parte degli organi competenti, fermo restando gli accertamenti previsti dalla Legge.

Art. 18 - (Aggiudicazione definitiva e stipulazione del contratto)

L'Amministrazione, per tramite del Responsabile del Servizio e previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata al buon esito degli accertamenti previsti dal D.Lgs. n. 490/1994 e dal D.P.R. n. 252/1998.

In relazione alle operazioni di controllo dei requisiti l'Amministrazione appaltante può procedere a verifiche ulteriori rispetto agli elementi rappresentati nelle certificazioni e nelle attestazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni, al fine di pervenire al definitivo accertamento delle informazioni in esse riportate.

Art. 19 - (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'aggiudicatario appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario appaltatore).

In caso di fallimento dell'aggiudicatario appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

Qualora il fallimento dell'aggiudicatario appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché le prestazioni siano già state realizzate per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo delle prestazioni non superi l'importo delle soglie di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione può procedere all'affidamento del completamento delle prestazioni direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 57 dello stesso Codice dei contratti pubblici.

Art. 20 - (Responsabile del procedimento)

Il Responsabile del procedimento è la Signora Vacca Paola tel 0784/627021, e-mail servizisociali@comune.gadoni.nu.it.

Art. 21 - (Informazioni relative al procedimento di gara)

I soggetti che intendano partecipare alla gara possono acquisire i documenti relativi alla stessa (Bando di gara, Disciplinare di Gara e Capitolato, Istanza di partecipazione e allegati, Capitolato speciale d'appalto e allegati):

- a) scaricandoli dal sito Internet del Comune di Gadoni: www.comune.gadoni.nu.it
- b) scaricandoli dal sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it/servizi/Sezione : Atti Soggetti Esterni - Aste Pubbliche.
- c) richiesta all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Gadoni 27/07/2015

L'Assistente Sociale
F.to Vacca Paola

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Manca Candido